Stati membri	Quantitativi in tonnellate
Belgio	0
Germania	13.000
Francia	8.200
Italia	0
Lussemburgo	0
Paesi Bassi	0

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

REGOLAMENTO N. 192/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1966

che modifica i regolamenti nn. 172/66/CEE e 173/66/CEE, per quanto riguarda la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera per gli olî d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2], ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

Considerando che, ai sensi del regolamento n. 173/66/CEE della Commissione del 7 novembre 1966, che determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione e fissa i prelievi applicabili a questi prodotti [3], le offerte d'oli di oliva che servono alla determinazione di detti prezzi sono quelle relative agli oli di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE ; che si può prevedere una corrente di scambi per gli oli di sansa d'oliva ; che è necessario perciò tener conto delle offerte relative a questi oli all'atto della determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera ;

Considerando che, in queste condizioni, è necessario fissare dei coefficienti d'equivalenza per gli oli di sansa d'oliva ; che è opportuno fissare i coefficienti di equivalenza delle differenti denominazioni e qualità di oli d'oliva che non avevano subito un processo di raffinazione al momento dell'adozione del regolamento n. 172/66/CEE [4] ; che, d'altra parte, una conoscenza più approfondita della situazione del mercato mondiale conduce a modificare nell'applicazione di questi stessi criteri alcuni dei coefficienti fissati dal citato regolamento ;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
[3] GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.
[4] GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato al regolamento n. 172/66/CEE viene sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 173/66/CEE è sostituito dal seguente :

« 1. Per la determinazione del prezzo cif degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione e del prezzo franco frontiera previsto dall'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, la Commissione tiene conto di tutte le offerte di oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico e di cui ha notizia tramite gli Stati membri o con mezzi propri ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

Denominazione ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e qualità (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c. per 100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c. per 100 kg)
Olio vergine extra avente un grado di acidità di al massimo 0,5	— 5,00	
Olio vergine extra avente un grado di acidità da più di 0,5 a 1,0	— 4,50	
Olio vergine fino	— 2,00	
Olio vergine corrente avente un grado di acidità di al massimo 2,5	— 0,50	
Olio vergine corrente avente un grado di acidità da più di 2,5 fino a 3,3	—	—
Olio vergine lampante base 1°		+ 3,00
Olio vergine lampante base 3°		+ 5,00
Olio vergine lampante base 5°		+ 7,00
Olio di sansa di olive base 5°		+ 43,00
Olio di sansa di olive base 10°		+ 47,00
Olio di sansa di olive base 15°		+ 51,00